



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO  
DEL CONTROLLO ANALOGO  
SULLE SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE  
DEL **COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO**  
(ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02 luglio 2020

## Articolo 1 - Controllo analogo: definizione, Oggetto e finalità

Il presente regolamento:

- disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. in combinato disposto con l'art. 5, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., esercitate dal Comune di San Giorgio Bigarello (d'ora in poi "ente socio") sulle società partecipate al 100% (d'ora in poi "società") al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'ente socio e gli organi amministrativi di dette società;
- individua i comportamenti degli organi delle società nei confronti dell'ente socio e le diverse competenze degli organi dell'ente socio, promuovendo la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
- garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria dell'ente socio e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse comunale.

Le tipologie dei controlli sulle società sono riconducibili a:

- **controllo societario:**

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle Relative deliberazioni;

- **controllo contabile e gestionale:**

- monitoraggio degli equilibri di bilancio;
- monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

La funzione di controllo analogo dell'ente socio sull'attività delle società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi delle società medesime siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dell'ente socio e che siano svolti in ottemperanza all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.

Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra l'ente socio e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società. A tale scopo l'ente socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in

riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

## **Articolo 2 - Modello di governance e soggetti coinvolti**

Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale l'ente socio possa esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

L'ente socio assume atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 5 del presente regolamento.

Le società sono tenute a individuare e comunicare all'ente socio i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.

I rappresentanti legali dell'ente socio o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio delle società partecipate e/o dai dirigenti/responsabili competenti per materia, hanno libero accesso ai locali delle società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

## **Articolo 3 - Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo**

Il controllo analogo nei confronti delle società a totale partecipazione del Comune di San Giorgio Bigarello si esplica attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

### **Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto (a titolo esemplificativo affidamento diretto di lavori, forniture e servizi a società *in house providing*, secondo la competenza consiliare e quanto previsto dalla normativa vigente in materia; approvazione degli schemi di contratti di servizio, secondo la competenza consiliare), esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approva il budget di previsione
- esamina ed approva il bilancio di esercizio e la relazione annuale di cui all'art.6 del D.Lgs. 175/2016 ad esso allegata;
- in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale e del DUP, stabilisce gli obiettivi strategici che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e ne verifica l'andamento e/o la necessità di aggiornamento, almeno al momento del provvedimento comunale di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- definisce ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la

gestione della società si deve conformare;

- delibera acquisizioni e alienazioni immobiliari;
- in sede di approvazione del bilancio consolidato, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

### **Giunta Comunale**

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società. In particolare:

- approva gli eventuali indirizzi necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società, quando non trattasi di materie di competenza consiliare;
- assegna le azioni di controllo sulle società ai vari dirigenti/responsabili competenti per materia attraverso il PEG/PdO dell'Ente;
- assegna alla società eventuali obiettivi gestionali di dettaglio nell'ambito degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio Comunale;
- riceve ed esamina le relazioni periodiche di cui al successivo art.4.
- propone al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare;

### **Il Sindaco**

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società;
- esprime il proprio voto in sede assembleare sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
- nomina con proprio decreto gli amministratori delle società.

Nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo gli organi politici sono tecnicamente coadiuvati dai dirigenti/responsabili competenti per materia. In particolare.

### **Responsabile del Settore Economico-Finanziario**

Il Responsabile Settore economico-finanziario esercita le seguenti competenze a titolo esemplificativo:

- gestione e verifica dei rapporti amministrativo-contabili con la società partecipata dal Comune (con particolare riferimento all'allineamento contabile ed ai reciproci rapporti debiti/crediti) in collaborazione con il Revisore del Comune;
- attività di controllo, a supporto della Giunta e del Consiglio per quanto di competenza, sui documenti di programmazione (Budget) e rendicontazione (bilancio d'esercizio);
- stesura del piano di razionalizzazione delle partecipate, sue modifiche ed attuazione dello stesso;

### **Responsabili di servizio**

A ciascun Responsabile, competente nelle materie e nei procedimenti interessati, al momento

dell'affidamento diretto alla società partecipata *in house*, competono a titolo esemplificativo:

- verifica e controllo delle modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblico affidato;
- verifica e controllo del rispetto delle clausole del contratto di servizio predisposto, con particolare riferimento agli obblighi ed agli oneri a carico della società, ivi inclusa gestione dei relativi rapporti finanziari;
- gestione del contratto di servizio, anche in relazione ad eventuali modifiche ed integrazioni;
- eventuali segnalazioni, comunicazioni, contestazioni e provvedimenti simili nelle attività e procedure di competenza.
- verifica sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio e analisi delle risultanze.

#### **Articolo 4 - Obblighi informativi delle società**

Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dall'ente socio nei propri atti di programmazione.

Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- assunzioni di personale;
- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura societaria:

- il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente, almeno 10 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali – laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale, ecc.).
- il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente socio i verbali dell'Assemblea societaria entro 5 giorni dalla loro approvazione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla sua approvazione;

Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura contabile e gestionale l'organo amministrativo delle società trasmette all'ente socio:

- entro il 30 novembre di ogni anno, la bozza di budget per l'esercizio successivo, il bilancio di previsione e il piano delle assunzioni;
- entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, una relazione semestrale (rispettivamente I e II semestre) sull'andamento della situazione economico-finanziaria, in relazione ai valori e agli obiettivi di budget; la relazione con scadenza 31/7 reca altresì l'eventuale proposta di azioni ed obiettivi a valere per l'esercizio successivo ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile; la relazione al 31/01 coincide con la relazione annuale sulla gestione, redatta anche ai fini di cui

agli artt.3 e 4 del D.lgs.175/2016.

- almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;
- entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, un elenco semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli acquisti di beni, di servizi e di lavori di importo superiore ai 5.000,00 euro, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;
- entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, un report semestrale (rispettivamente I e II semestre) delle procedure assunzionali e dei principali atti di gestione del personale.
- I suddetti report potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), anche ai fini del controllo relativo al fatturato e verifica di quanto disposto all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii, come recepito nello statuto di ciascuna società.

#### **Articolo 5 - Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo**

La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle aziende nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.

A tal fine l'ente socio potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

È necessaria una preventiva e motivata comunicazione all'ente socio da parte dell'Organo amministrativo di ciascuna società nei seguenti casi:

- operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 40.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci;
- assunzioni a tempo indeterminato, se in variazione rispetto al programma delle assunzioni già approvato;
- atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio;
- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 30 giorni prima della relativa adozione ai fini della formale approvazione da parte dell'organo competente.

L'ente socio, secondo le competenze di cui all'art. 3 può:

- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingerenti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi delle società;
- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su

cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo, resi noti ai consiglieri mediante inserimento nell'area riservata.

#### **Articolo 6 - Codice di comportamento dei Rappresentanti del Comune di San Giorgio Bigarello negli organi di amministrazione delle società**

I rappresentanti del Comune di San Giorgio Bigarello nell'organo amministrativo delle società attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 39/2013.

Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune di San Giorgio Bigarello negli organi sociali delle società e l'ente socio stesso.

Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i rappresentanti del Comune di San Giorgio Bigarello nell'organo amministrativo delle società sono tenuti a fornire al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'ente socio, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

#### **Articolo 7 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore nel termine previsto dalla deliberazione consiliare di approvazione.

Il presente è pubblicato nel sito istituzionale del Comune in "amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "disposizioni generali - atti generali" e "enti controllati - società partecipate".

È altresì pubblicato nel sito istituzionale delle Società, sezione "amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "atti generali".

#### **Articolo 8 - Disposizioni finali**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell'art.7 che precede, vengono automaticamente abrogate eventuali disposizioni regolamentari o pregresse deliberazioni consiliari con esso incompatibili.

Per quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge, ed in particolare il D.Lgs. n. 175/2016 e smi.